

(N. 2563)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 1958 (V. Stampato n. **2902-bis**)

d'iniziativa dei deputati **MACRELLI, FORMICHELLA e VILLELLI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 MARZO 1958

Modificazioni al Codice di procedura penale ed alle norme di attuazione e di coordinamento emanate con decreti del Presidente della Repubblica dell'8 agosto 1955, n. 666, e 25 ottobre 1955, n. 932.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le pronunce di inammissibilità delle impugnazioni per inosservanza delle disposizioni delle norme di attuazione e transitorie emanate con decreti del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, e 25 ottobre 1955, n. 932, sono revocate con ordinanza del giudice che le emise qualora il difensore, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, presenti personalmente o per mezzo di procuratore speciale istanza scritta al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato o che dichiarò l'inammissibilità dell'impugnazione.

Art. 2.

L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 932, è abrogato.